

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'aria e risorse energetiche**

N. 20-3968/2016

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale - art. 29-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152

Gestore: Fenice s.p.a. con sede legale in via Acqui, 86 – Rivoli (TO) –
cod. fiscale 13032970157
Sede dell'installazione: Torino - via Faccioli 31
Categoria di attività 6.11 - trattamento a gestione indipendente di acque reflue
Codice azienda: 007394

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 31/10/14, ns. prot. n. 174967/2014, l'impresa Fenice s.p.a., in qualità di gestore, ha presentato alla Provincia di Torino, ora Città metropolitana, la domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 per l'esercizio dell'installazione con sede a Torino in via Faccioli 31, in cui è svolta l'attività rientrante della seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto:
 - 6.11 – *trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività rientrante in AIA;*
- in data 01/12/2014, ns. prot. 189442/2014, la Provincia di Torino ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;
- in data 14/07/2015 si è svolto un incontro tecnico presso l'installazione con i soggetti rappresentanti il gestore, il responsabile del procedimento di AIA, il referente di ARPA, a seguito del quale, in data 22/07/2015, ns. prot. 106129/2015, sono state chieste delle integrazioni, che il gestore ha presentato in data 31/08/2015, ns. prot. 120957/2015;
- in data 22/07/2015, ns. prot. 106132/2015 è stata convocata, ai sensi dell'art. 29-quarter, comma 5, del d.lgs. 152/06, la conferenza dei servizi a cui sono stati invitati:
 - il Sindaco del Comune di Torino dove ha sede l'installazione;
 - il Servizio risorse idriche della Provincia di Torino;
 - il Servizio risorse idriche della Provincia di Torino;
 - il Servizio Tutela e valutazioni ambientali della Provincia di Torino (ufficio aziende a rischio incidente rilevante)
 - il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
 - il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO1 di cui fa parte il Comune di Torino;

- il gestore dell'installazione;
- in data 15/09/2015 si è riunita presso la sede della Città metropolitana la conferenza dei servizi, a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, il referente dell'ufficio aziende a rischio incidente rilevante della Città metropolitana di Torino e il rappresentante delle società Fenice s.p.a, mentre l'ASL TO1, dip. integrato delle prevenzione, ha fatto pervenire il proprio parere scritto, ns. prot. 131746 dl 22/09/2015;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa;

ACQUISITO:

- verbale della riunione della conferenza dei servizi del 15/09/2015 e il parere scritto dell'ASLTO1;

RILEVATO CHE:

- l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione in cui sono svolte attività rientranti nell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- la società Fenice s.p.a. gestisce l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (TAR) provenienti da una parte delle unità produttive presenti presso il comprensorio industriale "Mirafiori" di Torino;
- l'installazione, esistente circa dal 1969, risulta attualmente autorizzata allo scarico in acque superficiali ai sensi del capo II della parte terza del d.lgs. 152/06 dal Servizio gestione risorse idriche della Provincia di Torino con determina dirigenziale n° 438-25212/2013 del 27/06/2013;
- tra le aziende da cui provengono le acque reflue, sono comprese anche tre installazioni presso le quali sono svolte attività dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, autorizzate all'esercizio con l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29- sexies del d.lgs. 152/06;
- a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 46/2014, è stata introdotta la categoria 6.11 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, consistente nell'attività di trattamento dei reflui provenienti da una installazione in cui è svolta una delle attività dello stesso allegato, in cui ricade pertanto l'installazione in oggetto, che ai sensi dell'art. 5, c.1, lett. i-quinquies del d.lgs. 152/06 che si qualifica come installazione esistente non già soggetta ad AIA;
- l'installazione risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 dall'organismo di certificazione DNV;

- per la valutazione degli aspetti ambientali e la definizione delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, nelle more dell'emanazione delle Conclusioni sulle BAT, si è fatto riferimento ai BREF (bat reference documents), e alle corrispondenti linee guida emanate dal ministero dell'ambiente (LGM), relativi alle categorie di attività dell'AIA da cui provengono i reflui con il principale contributo inquinante, nonché ai bref c.d. orizzontali relativi a argomenti trasversali e intersettoriali; nello specifico i documenti di riferimento presi in considerazione, per le parti pertinenti nello specifico la gestione e il trattamento dei reflui, sono i seguenti:
 - . a LGM per la categoria 1.1 - impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW (2008);
 - . b BREF for Large Combustion Plants (2006);
 - . c LGM per la categoria 5 - gestione dei rifiuti (2006);
 - . d BREF for the waste treatments industries (2006)
 - . e LGM per la categoria 2.6 - trattamenti di superficie dei metalli (2008)
 - . f BREF for surface treatment of metals and plastics (2006);
 - . g BREF on general principles of monitoring;
 - . h BREF for emissions from storage
 - . i BREF on common waste water and waste gas treatment/management systems in the chemical sector
- i bref presi in esame non definiscono al momento livelli di emissione associati alle BAT applicabili al caso in esame;
- i consumi dell'installazione sono dovuti ai reattivi impiegati per la depurazione, all'acqua utilizzata per la preparazione delle soluzioni dei reattivi da dosare e per le operazioni di pulizia dell'impianto, fornita dalla rete idrica che serve l'intero comprensorio industriale di Mirafiori e approvvigionata da pozzi e da acquedotto municipale, all'energia elettrica per i macchinari e all'energia termica per il riscaldamento civile; l'unica sostanza, tra quelle utilizzate, classificata pericolosa per l'ambiente risulta essere l'ipoclorito di sodio;
- non si segnalano emissioni significative di inquinanti in atmosfera;
- essendo il sito dell'installazione confinante con aree residenziali e pubbliche, erano stati segnalati dai residenti odori molesti provenienti dall'installazione; a riguardo il gestore ha evidenziato che sono già adottate diverse tecniche per prevenire e ridurre le emissioni di odori, quali la copertura delle vasche di sedimentazione e ispessimento dei fanghi, la pulizia frequente delle vasche e degli impianti, il dosaggio di sostanze che riducono la formazione di odori molesti; da quanto si è potuto verificare, nell'ultimo anno non risultano inoltre pervenute nuove segnalazioni sugli odori da parte di cittadini;
- le acque trattate dalla installazione provengono da diversi tipi di lavorazioni svolte presso il comprensorio industriale di Mirafiori, e sono costituite da acque reflue di processo, acque di spurgo di circuiti di raffreddamento, acque meteoriche provenienti da superfici scolanti; all'impianto TAR sono convogliate anche le acque meteoriche raccolte dalle superfici pavimentate e dai tetti dell'installazione e le acque utilizzate per la pulizia dello stesso

- impianto;
- lo scarico delle acque trattate avviene in un fosso di scolo intubato che passa vicino alla installazione e che confluisce circa un chilometro più a valle direttamente nel torrente Sangone; l'installazione è inoltre allacciata alla pubblica fognatura per lo scarico dei soli reflui domestici provenienti dai servizi igienici;
 - il gestore ha segnalato che è stato fermato l'impianto a ciclo combinato denominato CICO per la produzione di energia, presente presso la centrale termoelettrica del comprensorio di Mirafiori gestita sempre da Fenice, da cui provenivano la maggior parte delle acque di raffreddamento in ingresso all'impianto TAR;
 - il processo di depurazione è controllato costantemente da addetti che possono regolare il funzionamento degli impianti e il dosaggio dei reattivi in risposta alla variazione del carico inquinante in ingresso e delle concentrazioni in uscita; nel caso si osservino valori critici di concentrazione allo scarico è possibile inoltre intervenire accumulando e rimandando i reflui depurati in testa all'impianto di depurazione per essere ritrattati;
 - dalla analisi dei dati forniti dal gestore non sono emerse criticità sulle concentrazioni nei reflui in uscita dall'impianto: il parametro più difficile da abbattere risulta l'azoto nitroso, per il quale si osserva un aumento della concentrazione in uscita dall'impianto rispetto all'ingresso, che il gestore spiega essere dovuta alle reazioni di ossido-riduzione batterica dei composti contenenti azoto che avvengono durante la depurazione; per tale parametro sono quindi svolte più misure giornaliere in modo da poter intervenire tempestivamente, in caso di aumento, mediante il dosaggio di ipoclorito di sodio;
 - i rifiuti sono gestiti con le modalità del deposito temporaneo e sono adottate adeguate tecniche per lo stoccaggio;
 - l'installazione non ricade nelle categorie di rischio di incidente rilevante previste dalla direttiva Seveso ma ricade nella categoria di industria "sottosoglia" come definita dalla variante Seveso al PTC (Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino) sulla base dei quantitativi di ipoclorito di sodio stoccati; tale classificazione non comporta tuttavia obblighi per il gestore trattandosi di una installazione già presente sul territorio; a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 105/2015 che sostituisce il d.lgs. 334/99 e che prevede una classificazione specifica per le miscele di ipoclorito di sodio, è necessaria una verifica da parte del gestore al fine di confermare il rientro nella categoria di rischio precedentemente individuata; in merito allo stoccaggio delle sostanze pericolose, e nello specifico dell'ipoclorito di sodio, il gestore ha inoltre chiarito che non è presente un allarme di troppo pieno sul serbatoio ma è invece prevista una specifica procedura per il riempimento del serbatoio con il presidio di un operatore che permette di evitare il rischio di versamenti;
 - mentre i limiti di emissione sonora risultano rispettati per il periodo diurno, ne era stato riscontrato in passato il superamento nel periodo notturno; il gestore ha svolto a settembre 2015 nuove misurazioni durante il periodo notturno presso i recettori più sensibili dopo l'adozione di alcuni accorgimenti gestionali, quali in particolare il fermo di alcuni macchinari durante la notte, verificando in tale situazione il rispetto dei limiti;

- al momento non è stata ancora presentata dal gestore la relazione di riferimento prevista dal comma 6-bis e dal comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 e non è stato definito il piano di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee;
- il dipartimento di prevenzione dell'ASL, nel parere scritto trasmesso alla conferenza dei servizi, riprendendo le problematiche emerse in istruttoria e citate ai punti precedenti in relazione alle emissioni odorigene e alle emissioni di rumore dell'installazione, ha chiesto un approfondimento su tali questioni segnalando la necessità di integrazioni;
- non sono pervenute invece osservazioni e pareri scritti sulla domanda da parte del Comune e degli altri soggetti convocati in conferenza dei servizi;

VALUTATO CHE:

- a seguito dei chiarimenti forniti dal gestore nella riunione della conferenza dei servizi del 15/09/2015 in merito alle emissioni odorigene e di rumore per le quali erano state evidenziate possibili criticità ambientali, le tecniche adottate presso l'installazione sono risultate sufficienti per la prevenzione e riduzione di tali emissioni;
- è tuttavia necessario un approfondimento e un monitoraggio in merito alle emissioni odorigene al fine di valutare la necessità e la possibilità di adottare altre tecniche per prevenire le emissioni, chiedendo al gestore la predisposizione di un protocollo per individuare le cause e le possibilità di intervento nel caso si dovessero riscontrare nuove segnalazioni di odori molesti;
- dalla relazione di ARPA sullo stato dell'ambiente del 2015, lo stato ecologico del torrente Sangone risulta sufficiente e possono essere confermati i valori limite allo scarico definiti dalla tabella 3, dell'allegato V alla parte terza del d.lgs. 152/06 per le acque superficiali già stabiliti dalla precedente autorizzazione allo scarico;
- a seguito della riduzione del volume di acque di raffreddamento provenienti dalla centrale termica, non sussiste la necessità di separare tali acque rispetto agli altri reflui; non risultano necessari adeguamenti dell'installazione ai fini del rispetto dei limiti allo scarico attualmente previsti e risulta adeguato il monitoraggio svolto dal gestore al fine di garantirne il rispetto;
- non si sono evidenziate criticità in merito alla gestione delle sostanze pericolose utilizzate in installazione, per le quali si rimanda alle procedure indicate dallo stesso gestore; si deve richiamare la necessità della verifica della classificazione ai sensi del recente d.lgs. 105/2015 e nel caso di conferma del rientro nella categoria delle industrie sottosoglia, il gestore deve comunicarlo al Comune affinché possa tenerne conto nell'ambito della predisposizione del piano sul rischio di incidente rilevante; ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs.152/06 e del d.m. 272/14 il gestore deve inoltre verificare la necessità di elaborare la relazione di riferimento sul suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis) del d.lgs. 152/06; a tale fine può essere stabilito un termine di 6 mesi adeguato per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni; eventuali ulteriori condizioni per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee potranno essere stabilite dopo la valutazione di tali informazioni;
- per quanto concerne gli altri aspetti ambientali presi in esame, non risulta necessario definire

ulteriori condizioni oltre a quanto già previsto nella documentazione fornita dal gestore e di quanto si è preso atto nell'ambito della conferenza dei servizi;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- sussistano i requisiti per poter autorizzare l'impresa Fenice s.p.a. ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 all'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di trattamento di reflui rientrante nella categoria 6.11 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando tale autorizzazione al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il d.m. 272 del 13/11/2014 sulle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. V-bis del d.lgs. 152/06;
- il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che sostituisce il d.lgs. 334/99;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di

- conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - il decreto interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
 - la d.g.r. n 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005";

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. del 7 aprile 2014, n. 56, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana;

VISTO:

- l'art. 48 dello statuto metropolitano

DETERMINA:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, l'impresa Fenice s.p.a. all'esercizio dell'installazione con sede a Torino in via Faccioli n. 31, per lo svolgimento dell'attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue rientrante nella categoria 6.11 dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto con le condizioni stabilite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - . a autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - . b autorizzazione allo scarico ai sensi del capo II, titolo IV, parte terza del d.lgs. 152/06;
 - . c approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;

- di revocare, in quanto sostituita dal presente provvedimento, la d.d. n° 438-25212/2013 del 27/06/2013 di autorizzazione allo scarico rilasciata dal servizio Gestione risorse idriche della Provincia di Torino;
- di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;

EVIDENZIA:

- ai sensi del c. 9 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il termine di scadenza di 10 anni dell'AIA previsto dal c. 5 dello stesso articolo è esteso a 12 anni in quanto l'installazione risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001; pertanto il presente provvedimento si intende scaduto se il gestore non presenta domanda di riesame trascorsi 12 anni dal suo rilascio o dall'eventuale ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA:

- che copia del presente provvedimento è trasmessa al Comune di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO1;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 1 febbraio 2016

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e risorse energetiche
Dott.ssa Paola Molina
firmato in originale

ALLEGATO A

Sommario

1. Descrizione dell'installazione.....	10
2. Condizioni generali.....	14
3. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	16
4. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	17
5. Monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali	17
6. Emissioni in atmosfera	18
7. Emissioni nelle acque	19
8. Gestione delle materie prime e dei rifiuti.....	22
9. Protezione del suolo e delle acque sotterranee	23
10. Emissioni sonore	24
11. Report ambientale.....	24
12. Riepilogo delle scadenze e delle comunicazioni prescritte in AIA.....	25

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Categoria di attività svolta presso l'installazione (allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06)	6.11 – Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una attività rientrante in AIA	
Sede dell'installazione	Torino - via Faccioli 31 – Tar Mirafiori	
Coordinate del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	45.020542
	Longitudine	7.619812
Codice azienda	007394	

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria di attività		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Capacità di trattamento di progetto	La categoria 6.11 non prevede soglie	1200 m³ all'ora
Portata massima autorizzata allo scarico		6300 m³ al giorno

Attività produttiva	
Attività principale	Trattamento di depurazione delle acque reflue industriali provenienti dal una parte del comprensorio industriale Mirafiori di Torino
Codice NACE (National classification of economic activities)	36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	109.04 - Altri trattamenti dei rifiuti
Processi svolti presso l'installazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trattamenti fisici e chimici per la depurazione delle acque

Impianti e attività autorizzate

L'installazione tratta le acque reflue provenienti da più unità produttive, gestite da varie società, insediate all'interno del comprensorio industriale di Torino Mirafiori, dove sono svolte attività legate al settore dell'industria metalmeccanica e attività per la fornitura di servizi tecnici (energia, acqua, gestione rifiuti) allo stesso comprensorio. Tra queste sono comprese anche attività rientranti in AIA. L'installazione è normalmente identificata anche come impianto TAR Mirafiori (acronimo di impianto di trattamento acque reflue).

Le acque reflue provenienti dalle diverse unità confluiscono in vasche di raccolta dislocate all'interno del comprensorio industriale, da cui sono rilanciate mediante pompe direttamente alle vasche sedimentazione primaria dell'impianto di trattamento da dove inizia il processo di depurazione.

Il dettaglio del processo di trattamento dei reflui è riportato nella tabella seguente.

Tabella 1: Trattamenti svolti

Trattamento	Componenti della sezione
Disoleazione e rimozione delle particelle solide leggere mediante flottazione e di quelle pesanti mediante sedimentazione. I fanghi sono raccolti in un pozzetto e rilanciate all'ispessitore. La parte schiumata è smaltita come rifiuto.	6 vasche sedimentazione primaria (VSP) tipo API. In testa alle vasche è possibile additivare ipoclorito di sodio
Abbattimento dei solidi sospesi e dei solidi disciolti mediante dosaggio di reattivi e chiariflocculazione. I fiocchi precipitati insieme agli inquinanti, tramite il raschiatore, vengono inviati all'ispessitore fanghi.	Canali di collegamento dove è dosato cloruro ferrico, 2 vasche di attivazione veloce (VA1, VA2) dove è dosata calce e la bentonite e 2 chiariflocculatori (CF1, CF2) dove è dosato il polielettrolita anionico e eventualmente ipoclorito di sodio
Filtrazione e adsorbimento su carboni attivi per la rimozione delle particelle fini e delle sostanze organiche. I filtri sono controllati con l'acqua trattata precedentemente raccolta in una apposita vasca.	3 coclee per il sollevamento dei reflui, 4 vasche di filtrazione con letti di carbone attivo (FC).
Ispessimento e fitropressatura dei fanghi provenienti dalle vasche di sedimentazione primaria e dalle vasche di chiariflocculazione. Le acque surnatanti dall'ispessimento e le acque di fitropressatura sono rilanciate alle vasche di sedimentazione primaria	2 ispessitori (IS) troncoconici e 1 filtropressa (Fp)
Stoccaggio e rilancio dei reflui alle vasche di sedimentazione primaria nel caso dopo il primo trattamento non siano state raggiunte le concentrazioni previste per lo scarico.	Vasca interrata di raccolta dell'acqua depurata con un volume di 3000 m ³ .

Altri impianti e attività presenti presso l'installazione

- Serbatoi e impianti per lo stoccaggio, la preparazione e il dosaggio dei reattivi
- Laboratorio per l'analisi dei reflui

Tabella 2: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia / caratteristiche
Principali materie prime utilizzate	Trattamento dei reflui	Reattivi coagulanti e flocculanti per l'abbattimento dei solidi sospesi e disciolti: idrossido di calcio, cloruro ferrico, bentonite, additivi polimerici. Ipoclorito di sodio per la disinfezione e l'ossidazione dei nitriti.
Consumi idrici	Preparazioni delle sospensioni di calce e bentonite, e della soluzione di polielettrolita anionico Pulizia tecnica dell'impianto	L'acqua è prelevata dalla rete idrica che serve il comprensorio industriale di Mirafiori e che è alimentata sia dall'acquedotto pubblico per gli usi igienico e sanitari (acqua potabile) e in parte per quelli industriali (acqua industriale), sia da 9 pozzi ubicati all'interno del comprensorio, di cui Fenice è titolare della concessione.
Consumi energetici	Alimentazione macchinari del TAR	L'energia elettrica e termica sono approvvigionate dalla rete del comprensorio industriale di Mirafiori
	Riscaldamento civile uffici e laboratorio	
Emissioni in atmosfera	Punti di sfogo dei serbatoi di stoccaggio delle materie prime.	Le emissioni sono poco significative
	Vasche di trattamento	Possibili emissioni odorigene
Emissioni in acqua	Reflui domestici dei servizi igienici dell'installazione	Scarico in pubblica fognatura
	Reflui industriali dal comprensorio industriale di Mirafiori	Scarico in acque superficiali
Principali rifiuti prodotti	Depurazione dei reflui	Fanghi di depurazione
Emissioni di rumore	Macchinari del TAR e in particolare coclee di sollevamento	L'insediamento ricade in classe acustica IV – aree ad intensa attività umana
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di ipoclorito di sodio	Sulla base del d.lgs. 334/99, l'installazione risulta classificata come industria "sottosoglia" ai sensi della variante del piano territoriale di coordinamento della Provincia
Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Sostanze pericolose utilizzate presso l'installazione	La possibilità di contaminazione deve essere valutata dal gestore.

Tabella 3: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - LGM per la categoria 1.1 - impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW (2008) - BREF for Large Combustion Plants (2006) - LGM per la categoria 5 - gestione dei rifiuti (2006) - BREF for the waste treatments industries (2006) - LGM per la categoria 2.6 - trattamenti di superficie dei metalli (2008) - BREF for surface treatment of metals and plastics (2006) - BREF on general principles of monitoring (2003) - BREF for emissions from storage (2006) - BREF on common waste water and waste gas treatment/management systems in the chemical sector (2003) <p>Dei documenti citati si sono prese in esame nello specifico le parti pertinenti la gestione delle acque reflue.</p>

2. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dello stabilimento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nello stabilimento durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i dati relativi ai monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione;
5. Salvo ove diversamente specificato, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
6. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.

9. Gli impianti per la prevenzione e abbattimento delle emissioni in ambiente devono essere dotati dei sistemi di controllo necessari al fine di verificarne il corretto funzionamento e permettere l'immediato intervento in caso di anomalie.
10. Le misure delle emissioni devono essere effettuate nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate nel piano di monitoraggio. Il gestore deve comunicare la data in cui è svolto il campionamento per il monitoraggio delle emissioni con le modalità indicate nella Tabella 13.
11. Nel caso non sia possibile effettuare il campionamento o la misura delle emissioni a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, devono essere comunicate le cause intervenute entro le successive 8 ore, indicando la nuova data di effettuazione delle misure. In ogni caso, la misura delle emissioni deve essere svolta entro 30 giorni dalla data di riattivazione o ripresa a regime dell'attività dell'impianto. Nel caso di impianti fermi, per i quali non sia possibile effettuare le misure sulle emissioni con la frequenza prevista dal piano di monitoraggio, il gestore deve comunicare il periodo previsto di durata del fermo impianto e successivamente la data di riattivazione; eventuali riattivazioni occasionali dell'impianto per periodi non sufficienti a pianificare e svolgere le misure sulle emissioni, devono essere precedentemente comunicati, indicando la durata prevista del periodo di funzionamento.
12. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città Metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
13. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città Metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
14. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione, dove devono essere comunque sempre aggiornate e disponibili:
 - a) la planimetria dell'installazione con dettagliate le vasche costituenti l'impianto di trattamento reflui;
 - b) lo schema del processo di depurazione dei reflui;
 - c) la rete idrica di approvvigionamento e distribuzione e la rete fognaria relativa al comprensorio da cui provengono i reflui, compresa la rete relativa alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, e per le parti di competenza del gestore, la posizione dei contatori per la misura dei consumi idrici e dei volumi e scaricati previsti dal piano di monitoraggio, e dei pozzetti fiscali per il campionamento dello scarico;
 - d) la planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti per le quali devono essere indicati i bacini di contenimento e i sistemi di raccolta e convogliamento dei liquidi in caso di perdite o versamenti;

- e) la planimetria con la posizione dei serbatoi, con indicate l'ubicazione (interrato o fuori terra), le dimensioni, il tipo di materiale in cui è realizzato, la presenza di punti di sfiato e di sistemi di controllo e allarme livello;
- f) le procedure operative per la gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni;
- g) le procedure operative per ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità e limitare le conseguenze ambientali in caso di condizioni diverse dal normale esercizio.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti rispetto alla situazione da ultimo autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve anche aggiornare se del caso, le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee", nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
3. Il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Non costituisce modifica da comunicare ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, la cambiamento delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere comunque registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

5. MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI

Tabella 4: Piano di monitoraggio

Parametro	Frequenza monitoraggio
Volume di reflui trattati e scaricati	mensile
Quantità di reagenti utilizzati	
Consumo energetico (energia elettrica e termica)	
Quantità di rifiuti prodotti	
Rapporto tra la produzione di fanghi e la quantità di acque reflue trattate	
Caratterizzazione analitica dei fanghi di depurazione	annuale

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

1. Il gestore deve registrare con la frequenza indicata i dati di produzione e consumo elencati nella Tabella 4 al fine di monitorarne l'andamento e confrontarli con i valori di riferimento indicati dal BRef. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
2. I volumi di acque reflue trattate e scaricate e i consumi idrici per le operazioni di pulizia degli

impianti devono essere misurati con contatori non azzerabili; per tali dati devono essere registrati, oltre al consumo relativo al periodo di riferimento, la lettura totalizzata dai contatori; in caso di sostituzione del contatore deve essere registrato l'ultima lettura del contatore sostituito, la lettura iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

3. I dati di consumo delle materie prime e dei reagenti devono riferirsi ai quantitativi effettivamente impiegati durante il periodo di riferimento. Nel caso di nuove materie prime, deve essere registrata la data di inizio utilizzo.
4. I dati devono essere trasmessi annualmente in forma di report entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 5: Quadro delle emissioni convogliate in atmosfera

Punti di emissione	Sistemi di abbattimento delle emissioni
Sfiati dei silos di stoccaggio dei reattivi di depurazione durante le fasi di respirazione e di carico e scarico	I silos di stoccaggio contenenti materiali polverulenti sono dotati di filtri a manica per l'abbattimento delle polveri.

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

1. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi di stoccaggio sono considerate trascurabili purché trattate con il sistema di abbattimento previsti nel quadro emissioni. Non sono pertanto specificati limiti e non sono richiesti monitoraggi sui valori di concentrazione emessi, ma devono essere registrati gli interventi di manutenzione e controllo svolti sui sistemi di abbattimento delle emissioni.
2. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse, adottando, dove pertinenti, le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V.

ADEGUAMENTI - COMUNICAZIONI

3. Entro il 30/06/2016 il gestore deve implementare e adottare un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene in cui siano descritte le potenziali sorgenti, le tecniche adottate per prevenire o ridurre le emissioni, gli eventi accidentali e i conseguenti interventi di mitigazione, e sia prevista la registrazione delle attività e degli eventi individuati come significativi nell'influire su tali emissioni. Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso alla Città metropolitana e all'ARPA entro la stessa data.

7. EMISSIONI NELLE ACQUE

Tabella 6: Provenienza dei reflui trattati dall'installazione TAR.

Imprese conferenti le acque reflue (ragione sociale – sede legale)	Unità e attività produttive di provenienza *	Volumi conferiti (m³) (anno 2015)
Fenice S.p.A. - via Acqui, 86, Rivoli(TO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IREO - impianto di rottura delle emulsioni oleose (5.1) ▪ Centrale termica: spurghi caldaie, impianto di demineralizzazione , raffreddamento compressori Carrozzeria (1.1) ▪ Acque meteoriche raccolte dalle superfici scolanti pertinenti l'impianto IREO, la centrale termica e l'impianto TAR. 	600.000
FCA Italy S.p.A. Mirafiori Powertrain Plant – C.so Settembrini 167/191, Torino	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavaggio fumi e particolari sottoposti a trattamento termico ▪ Raffreddamento trattamenti termici, macchinari per lavorazioni meccaniche, sale prova motori 	520.000
FCA Italy S.p.A. Powertrain Engineering - Str. del Drosso 145, Torino	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elettroerosione a filo, lavatrice particolari, lavaggio fumi, ▪ Acque di dilavamento area deposito rifiuti ▪ Acque di lavaggio pavimenti edifici industriali 	3.000
CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l. con socio unico – Milanofiori str. 3, palazzo B5, Assago(MI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impianti di verniciatura per cataforesi (2.6) 	80.000
FCA Italy S.p.A. Product Development Prototypes - Via Biscaretti di Ruffia 90/A, Torino	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavaggio particolari scocche e particolari da lastratura 	40.000
FCA Italy S.p.A Mirafiori Plant – C.so Tazzoli 75, Torino	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acque di prima pioggia isola ecologica 	2.000

Nota: in parentesi è indicata la categoria di attività rientrante in AIA svolta presso l'installazione da cui provengono i reflui

Tabella 7: Quadro emissioni in acqua – scarichi idrici

Sigla scarico	Tipologia di scarico	Modalità e portata dello scarico	Recettore finale	Codice del punto di scarico finale in acque superficiali
SF1	Scarico industriale delle acque reflue in uscita dal TAR	Scarico continuo 6300 m ³ /giorno	Acque superficiali: fosso di scolo intubato recapitante in torrente Sangone	TO1305011 Coordinate gps del punto di recapito finale in Sangone: 45.01041, 7.61225
SF2	Scarico domestico dei servizi igienici dell'installazione	-	Fognatura pubblica per reflui urbani	-

Tabella 8: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne

Descrizione delle superfici scolanti definite dal regolamento regionale n. 1/R/2006	Gestione
Le aree potenzialmente soggette a contaminazione sono individuate nelle zone dove avviene lo stoccaggio e la movimentazione dei reattivi di depurazione.	Tutte le acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, comprese quelle provenienti dai tetti e dalle aree non soggette a contaminazione, sono convogliate in ingresso all'impianto TAR per essere comunque trattate e scaricate insieme agli altri reflui in ingresso.

Tabella 9: Limiti di emissione in acqua

Sigla scarico	Limiti allo scarico	
SF1	Tutti i parametri	Valori limite allo scarico finale in acque superficiali di tab.3 dell'all.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06

Tabella 10: Piano di monitoraggio punto di scarico SF1

Parametri per i quali deve essere monitorata la concentrazione allo scarico finale	Frequenza di monitoraggio
pH - COD - boro - tensioattivi anionici e non ionici - azoto nitroso e azoto ammoniacale - cloro attivo - ferro	Giornaliera
pH - Solidi sospesi totali - COD - Boro - Cromo totale - Nichel - Piombo - Rame - Zinco - Cloro attivo libero - Solfati (come SO ₄) - Cloruri - Fosforo totale (come P) - Azoto ammoniacale (come NH ₄) - Azoto nitroso (come N) - Azoto nitrico (come N)	Mensile
pH - Solidi sospesi totali -BOD ₅ - COD - Alluminio -Arsenico - Boro - Cadmio -Cromo totale - Cromo VI -Ferro - Manganese -Mercurio - Nichel - Piombo -Rame - Selenio - Zinco - Cianuri totali (come CN) - Cloro attivo libero -Solfuri (come H ₂ S) - Solfiti (come SO ₃) - Solfati (come SO ₄) -Cloruri - Fluoruri - Fosforo totale (come P) - Azoto ammoniacale (come NH ₄) Azoto nitroso (come N) -Azoto nitrico (come N) - Idrocarburi totali - Fenoli - Solventi organici aromatici - Solventi organici azotati - Tensioattivi totali - Solventi clorurati - Saggio di tossicità acuta.	Annuale

Tabella 11: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua

	Metodi
Campionamento	Il campione deve essere rappresentativo dello scarico. Per il prelievo e la conservazione del campione devono essere seguiti, dove applicabili, i metodi pubblicati nel manuale APAT "Metodi analitici per le acque". Il campione deve essere normalmente di tipo medio composito e prelevato su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.
Note: Nel caso dei monitoraggi giornalieri possono essere adottati metodi di prelievo del campione istantanei e metodi di analisi rapidi al fine di un riscontro immediato dei risultati. Negli altri casi, possono essere utilizzati metodi di campionamento e analisi alternativi a quelli indicati, a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.	

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

Scarico dei reflui

1. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
2. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al punto di scarico finale nel corpo idrico superficiale.
3. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

Acque meteoriche

4. La gestione delle aree scoperte deve avvenire nel rispetto del disciplinare presentato dal gestore. Presso tali aree non devono essere svolte attività e non devono essere stoccati materiali diversi da quelli descritti.

COMUNICAZIONI

5. Le variazioni relative alla ragione sociale delle imprese allacciate all'impianto TAR, senza che vi siano variazioni delle caratteristiche dei reflui trattati, devono essere comunicate entro 60 giorni dalla variazione. Nel caso di variazione delle caratteristiche qualitative o quantitative dei reflui in ingresso al trattamento si applica le disposizioni previste nel caso di modifiche degli impianti.

8. GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

Per la gestione dei rifiuti, il gestore si avvale del regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dalla normativa vigente. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono avere una pavimentazione impermeabile; le materie prime e i rifiuti liquidi devono essere stoccati in strutture o in aree dotate di sistemi di raccolta e contenimento delle fuoriuscite in caso di perdite e versamenti adeguati alla tipologia e al quantitativo stoccato.

4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non presidiati dall'operatore durante le operazioni di movimentazione del contenuto, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.

COMUNICAZIONI

6. Entro il 30/04/2016, il gestore deve verificare la classificazione dell'installazione ai sensi della attuale normativa sul rischio di incidenti rilevanti e nel caso risulti confermato il rientro nella categoria delle industrie sottosoglia definita dalla variante Seveso al piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino, inviare una comunicazione in merito al Comune di Torino e in copia alla Città metropolitana e all'ARPA.

9. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'allegato I del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del d.lgs. 152/2006, presentandone gli esiti all'autorità competente entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'allegato I del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore è tenuto a presentare tale relazione entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto.
3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della relazione, come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del d.lgs 152/06 ed eventuali ulteriori specifiche misure di protezione e controllo del suolo e delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un piano di dismissione dell'installazione, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti, come definite all'art. 5 comma 1 lettera v-octies) del d.lgs. 152/06, usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e la descrizione e le tempistiche di esecuzione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, lett. d) ed e), del d.lgs 152/06, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

5. Il gestore è tenuto a presentare, qualora dovute secondo i criteri che saranno stabiliti mediante decreto, le garanzie finanziarie eventualmente previste ai sensi dell'art. 29-sexies, c. 9-septies del d.lgs. 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale decreto, salvo diversi termini in esso stabiliti.

10. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva in data 20 dicembre 2010 con d.c.c. n. mecc. 2010 06483/126, esecutiva dal 3 gennaio 2011, il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del d.p.c.m. 14/11/1997.

11. REPORT AMBIENTALE

1. Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferiti all'anno precedente, come specificati nella Tabella 12.
2. Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005 e trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tabella 12: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati di produttivi e prestazionali	I dati da trasmettere sono specificati nella relativa sezione 5 del presente provvedimento
Risultati dei monitoraggi sullo scarico	I rapporti di prova devono riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzare lo stato di funzionamento dell'installazione al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.). Non è richiesta la trasmissione dei monitoraggi giornalieri, che devono essere comunque tenuti a disposizione presso l'installazione.
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

12. RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE IN AIA

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogate le comunicazioni previste in autorizzazione e definiti i termini e i destinatari dell'invio. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi quali in particolare quelli relativi al servizio idrico integrato.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 13: Comunicazioni relative a eventi previsti nel provvedimento

Evento	Soggetti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Attuazione degli adeguamenti prescritti	Città metropolitana ARPA	Preventivamente alla data di attuazione
Predisposizione del piano per il monitoraggio delle emissioni odorigene	Città metropolitana ARPA	Entro il 30/06/2016
Verifica della classificazione ai sensi del d.lgs.105/2015 e dalla variante "Seveso" al PTC	Città metropolitana Comune ARPA	Entro il 30/04/2016
Comunicazione della data di effettuazione dei campionamenti sulle emissioni in acqua	Città metropolitana A.R.P.A.	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	Città metropolitana Comune ARPA	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio.
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal d.p.r. 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it
Valutazione preliminare del rischio di contaminazione secondo la procedura dell'allegato I del d.m. n. 272 del 13/11/2014.	Città metropolitana	Entro 6 mesi dalla emanazione dell'autorizzazione
Elaborazione e trasmissione della relazione di riferimento con le informazioni richieste dall'art. 5 del d.m. n. 272 del 13 Novembre 2014, se necessaria la sua presentazione sulla base della procedura dell'allegato I dello stesso d.m.	Città metropolitana	Entro 18 mesi dalla emanazione dell'autorizzazione

Evento	Soggetti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Prestazione delle garanzie finanziarie stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06	Città metropolitana	Entro 12 mesi dalla emanazione del decreto di cui all'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06 e salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto.
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	12 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione

Tabella 14: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Comunicazioni di modifica dell'installazione	Modalità specificate nella modulistica	Con almeno 60 giorni di anticipo.
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	Città metropolitana ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente	Città metropolitana ARPA	Avviso immediato
Variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione o.	Città metropolitana	Comunicazione entro 30 giorni dalla variazione..
Variazioni nella titolarità della gestioni delle unità produttive da cui provengono i reflui trattati	Città metropolitana	Comunicazione entro 60 giorni dalla variazione..
Comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione dell'installazione	Città metropolitana ARPA Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività